



GRUPPO
di PISA

Dibattito aperto sul Diritto
e la Giustizia Costituzionale

La Rivista / Quaderno n° 3

Fascicolo speciale monografico

A cura di

**Antonello LO CALZO, Leonardo PACE,
Giuliano SERGES, Cecilia SICCARDI,
Pietro VILLASCHI**

**«Diritto e nuove tecnologie
tra comparazione e interdisciplinarietà»**

in memoria di

PAOLO CARROZZA



La Rivista / Quaderno n° 3
Fascicolo speciale monografico

A cura di

**Antonello LO CALZO - Leonardo PACE - Giuliano SERGES -
Cecilia SICCARDI - Pietro VILLASCHI**

**Diritto e nuove tecnologie
tra comparazione e interdisciplinarietà**

Atti del Seminario di diritto comparato – 26 marzo 2021

in memoria di
Paolo Carrozza

Contributi di:

A. Al Hasani Maturano, D. Baldoni, S. Barbareschi, M. Bardin, C. Bologna, F. Camillieri, V. Cavani, D. Chinni, F. Cirillo, Y.M. Citino, E. Cocchiara, C. Colapietro, E. Cremona, M. D'Amico, L. Del Corona, C. Della Giustina, L. Dell'Atti, G. Donato, M. Falduti, M. Fasan, A. Ferrero, N. Fiano, R. Fittipaldi, V. Fogliame, I. Forgione, V. Fredianelli, A. Fricano, M. García Goldar, A. Giubilei, L. Grimaldi, E. La Fauci, A. Lauro, F. Laviola, L. Lorenzini, E. Mantovani, V. Martínez Torres, F. Musella, F. Novello, J. Ocón García, F. Paolucci, L. Pasqui, P. Passaglia, A. Prozzo, P.G. Puggioni, M. Rhao, C. Righetti, L. Rinaldi, D. Rosani, P. Rossi, M. Dorado Ruiz, L. Rullo, F. Severa, C. Severino, I. Spadaro, F. Spagnoli, V. Telaro, A. Valsecchi, G. Verrigno, P. Villaschi, D. Zecca, G. Ziccardi.

Quaderno monografico abbinato al fascicolo 2021/2 de «La Rivista Gruppo di Pisa»

Atti del Seminario di diritto comparato dell'Associazione "Gruppo di Pisa" del 26 marzo 2021 su "Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarietà" – Università degli Studi di Milano

Tutti i contributi sono stati sottoposti a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista

Finito di comporre nel mese di novembre 2021

La Rivista **Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale** è inclusa tra le riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche. Codice **ISSN: 2039-8026**.

Per il triennio 2020-2022, **Direttore responsabile:** Marilisa D'Amico (*Università degli Studi di Milano*).

Comitato di Direzione: Adriana Apostoli (*Università degli Studi di Brescia*), Carlo Colapietro (*Università degli Studi "Roma Tre"*), Giacomo D'Amico (*Università degli Studi di Messina*), Gianluca Famiglietti (*Università di Pisa*), Gennaro Ferraiuolo (*Università degli Studi di Napoli "Federico II"*), Federica Grandi (*"Sapienza" Università di Roma*).

Comitato di Redazione: Antonello Lo Calzo (Coordinatore) (*Università degli Studi del Sannio di Benevento*), Rossana Caridà (*Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro*), Arianna Carminati (*Università degli Studi di Brescia*), Martina Contieri (*Università degli Studi di Napoli "Federico II"*), Alessia Fusco (*Università degli Studi di Torino*), Marsid Laze (*"Sapienza" Università di Roma*), Cristina Luzzi (*Università di Pisa*), Giuditta Marra (*"Sapienza" Università di Roma*), Andrea Napolitano (*Università degli Studi di Napoli "Parthenope"*), Costanza Nardocci (*Università degli Studi di Milano*), Leonardo Pace (*Università degli Studi "Roma Tre"*), Valentina Pupo (*Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro*), Giada Ragone (*Università degli Studi di Milano*), Umberto Ronga (*Università degli Studi di Napoli "Federico II"*), Giuliano Serges (*Università degli Studi "Roma Tre"*), Cecilia Siccardi (*Università degli Studi di Milano*).



SECONDA EDIZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMPARATO
«DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE TRA COMPARAZIONE E INTERDISCIPLINARITÀ»
- IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA -

POTERE POLITICO E NUOVE TECNOLOGIE.
SPUNTI CONCLUSIVI A MARGINE DELLA DISCUSSIONE NELL'ATELIER

DANIELE CHINNI

SOMMARIO: 1. A mo' di premessa. - 2. Nuove tecnologie e diritti politici. - 3. Potere politico tra pubblico e privato. - 4. L'impatto delle nuove tecnologie sulla forma di governo. - 5. Una chiosa finale.

1. A mo' di premessa

Non era compito semplice quello di coordinare i lavori dell'*Atelier* per almeno due ragioni, entrambe eminentemente personali e correlate l'una con l'altra.

Sono diventato socio della nostra Associazione nel(l'ahimè) lontano 2008, durante il mio primo anno di Dottorato di ricerca presso l'Università di Pisa; da allora, ho partecipato a molti dei Convegni e dei Seminari organizzati dall'Associazione e posso dire, senza tema di smentita, che l'attività scientifica del *Gruppo di Pisa* ha accompagnato e avuto un peso significativo per la mia formazione; va da sé, allora, che, quando il Direttivo mi ha chiesto di "presiedere" questo *Atelier*, per un verso, ho dovuto prendere atto che non sono più così tanto *giovane studioso* – per quanto ancora mi ci senta! – e, per un altro, ho sentito il "peso" della responsabilità affidatami, quella di coordinare i lavori rimanendo all'altezza delle iniziative scientifiche dell'Associazione cui ho preso parte in altra veste e che, come dicevo, hanno contribuito a plasmare la mia fisionomia di costituzionalista.

Allo stesso tempo, negli ultimi anni ho svolto alcune ricerche proprio sul *thema* di cui si sarebbe discusso nell'*Atelier* e questa circostanza, lungi dal rendermi le cose più semplici, me le ha invero complicate: da un lato, ero consapevole dei moltissimi profili meritevoli di indagine e del correlato rischio che si producesse un susseguirsi di interventi slegati tra loro, solo flebilmente accomunati gli uni agli altri; dall'altro, volevo evitare la tentazione di sovrapporre le convinzioni maturate durante le mie ricerche a quelle che sarebbero emerse dagli interventi dei giovani colleghi.

Mi è, tuttavia, apparso chiaro sin dalle prime battute dell'*Atelier* che, se già il coordinamento dei lavori appariva come un compito tutt'altro che semplice, a maggior ragione non sarebbe stato facile tirare le fila dei tanti spunti di riflessione affiorati nel corso degli interventi dei giovani studiosi che avevano risposto all'invito a intervenire dell'Associazione.

Gli interventi, infatti, hanno offerto molteplici spunti di riflessione, toccando numerosi temi, pur senza perdersi in mille rivoli: di tutto ciò proverò ora a dar conto, offrendo uno spaccato – e non certo il resoconto, che necessiterebbe di spazio ben più ampio di quello a disposizione – delle oltre tre ore di lavori, tentando, infine, di trarre alcune conclusioni. Lo farò procedendo non per ordine di intervento, ma indicando i “macrotemi” trattati – sia pure a costo di qualche “forzatura” – sperando di offrire al lettore un quadro complessivo fedele dei lavori svolti nell'*Atelier*.

2. Nuove tecnologie e diritti politici

Larga parte degli interventi hanno avuto per oggetto il rapporto che si va instaurando, in modo sempre più stretto e oramai inscindibile, tra le nuove tecnologie e l'esercizio dei diritti politici.

Questa inscindibilità è emersa chiaramente dal provocatorio intervento di Filiberto Emanuele Brozzetti, il quale ha messo in luce come, proprio per l'irrompere delle nuove tecnologie, sia immaginabile (ma non auspicabile) eliminare l'intermediazione rappresentativa delle Camere elettive, sostituendola con quel che egli ha definito l'“Algoritmo supremo”. Evocando le pratiche commerciali che, facendo leva su *big data* e algoritmi, riescono a prevedere gusti e necessità del consumatore, Brozzetti si è chiesto (e *ci* ha chiesto) se per mezzo dei medesimi strumenti sia possibile prevedere politiche pubbliche od opzioni ideologiche desiderate dagli elettori senza che questi le esprimano esplicitamente. Saremmo, in tutta evidenza, dinanzi a un pieno superamento della democrazia rappresentativa, soppiantata da una “tecnocrazia pura”, dove il rischio dell'errore sarebbe solo nell'umana impostazione dell'algoritmo.

Quanto sia spaventosa una prospettiva del genere – almeno agli occhi di un costituzionalista – credo sia scontato sottolinearlo e, d'altra parte, lo stesso Brozzetti ha inteso delineare lo scenario a mo' di avvertimento, quasi per scongiurarlo e non certo per auspicarlo.

Fuori dalla provocazione, in una dimensione realistica ma non per questo meno problematica, si sono mossi gli interventi di Luca Dell'Atti, Raffaella Fittipaldi, Virgilia

Fogliame ed Erika La Fauci, che hanno ruotato tutti attorno alla tematica della trasformazione dei partiti nell'epoca digitale e alla correlata evoluzione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, mettendone in luce i profili più critici.

Dell'Atti, che ha concentrato la sua riflessione sull'uso di piattaforme *online* da parte di soggetti qualificabili come populistici (Movimento 5 Stelle, *Podemos*, *Piratenpartei Deutschland*), ha rilevato come queste ultime, che secondo l'originaria aspirazione avrebbero dovuto porre il popolo al centro del processo di decisione politica, siano ben presto, e realisticamente, divenute nuovi strumenti per svolgere la classica funzione di intermediazione tra istituzioni e cittadini. Prendendo a esame l'esperienza della piattaforma *Rousseau* adoperata, fino a poco tempo fa, dal Movimento 5 Stelle, Dell'Atti ha sottolineato come l'uso di siffatte piattaforme non sia per nulla privo di implicazioni sul piano costituzionalistico, perché esse possono incidere sul concreto funzionamento di specifici istituti e, più in generale, su quello della forma di governo.

Sulla medesima scia, di nuovo prendendo spunto dall'esperienza della piattaforma *Rousseau*, si sono poste le riflessioni di Virgilia Fogliame, la quale ha peraltro messo in luce come presupposto necessario per l'utilizzo dei mezzi digitali da parte dei partiti politici sia la semplificazione estrema del messaggio politico, indispensabile per ottenere una sua rapida circolazione in Rete. È attraverso questa semplificazione (che, almeno a me pare, facilmente diventa banalizzazione) che diviene possibile coinvolgere i cittadini nelle votazioni *online*, rispondendo tuttavia a questioni che – rileva correttamente Fogliame – sono necessariamente pre-confezionate dalla classe dirigente, così tradendo l'idea originaria di una partecipazione orizzontale, perché la decisione è invero già suggerita, quando non pilotata, dai *leader*. È, quest'ultima, una conclusione che ha caratterizzato anche l'intervento di Erika La Fauci, la quale ha efficacemente osservato che all'interno delle piattaforme digitali ad essere “diretta” non è la democrazia, ma l'influenza dei vertici dei partiti sulla determinazione dei quesiti e delle proposte da sottoporre ai cittadini, i quali sovente sono chiamati a ratificare scelte previamente assunte da altri. Il risultato è che, lungi dall'aver offerto ai cittadini uno strumento di maggiore partecipazione alla vita politica del partito (e indirettamente del Paese), il Movimento 5 Stelle ha creato soltanto – come già aveva rilevato Dell'Atti – una nuova forma di mediazione fra classe dirigente (che gestisce la piattaforma) e iscritti al partito.

La situazione – e le conseguenze – non sono dissimili neppure se si guarda a esperienze di altri ordinamenti, come ha dimostrato Raffaella Fittipaldi. Anche *Podemos* in Spagna, infatti, si è dotato di plurimi strumenti di partecipazione *online*, offrendo così – a suo dire – una nuova politica, aliena da logiche gerarchiche che caratterizzano invece i partiti tradizionali: nell'esperienza concreta, tuttavia, si è verificato un processo di etero direzione e manipolazione della volontà degli iscritti, proprio per mezzo dell'uso delle nuove tecnologie.

Un altro rischio dell'applicazione delle nuove tecnologie alla vita politica è stato al centro della riflessione di Leonardo Pasqui. In particolare, Pasqui si è soffermato sulle relazioni politiche che nascono e si sviluppano sui *social network*, rilevando che – in ragione del c.d. *microtargeting* politico che questi mettono in essere – le pagine dei singoli utenti finiscono per *parlare* solo con altre pagine simili, inserendo ciascun

cittadino in una *bolla* (c.d. *filter bubble*) che, invece di aprirlo al confronto con altri e altre idee, ne radicalizza le posizioni: il rischio (ma credo potremmo parlare di certezza) è quello di una polarizzazione (con conseguente radicalizzazione) dell'opinione pubblica, frammentata in tante "nicchie politiche" che non comunicano tra loro (per il c.d. fenomeno della "camera dell'eco", o *eco-chamber*), che sono reciprocamente ostili e che, infine, aumentano – se non eccitano – il conflitto sociale.

Ancora sul rapporto tra nuove tecnologie e diritti politici, ma stavolta esaltandone le potenzialità, si è concentrato l'intervento di Diego Baldoni il quale – muovendo da quelle disposizioni della legge di bilancio per il 2021 che hanno previsto la possibilità di sottoscrivere telematicamente le proposte di *referendum* costituzionale, le richieste di *referendum* abrogativo e le proposte di legge di iniziativa popolare (disposizioni sulle quali il legislatore è altresì intervenuto recentemente in sede di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021, anticipandone peraltro l'efficacia, originariamente prevista a far data dal 1° gennaio 2022) – si è augurato che tale normativa statale possa stimolare analogo sviluppo negli ordinamenti regionali, i cui statuti post riforma del Titolo V sono stati deludenti nel delineare strumenti di coinvolgimento dell'elettorato. Al riguardo, Baldoni – conscio dei rischi pur presenti in materia, a partire dal *digital divide* – ha affermato che, se il *web* non è di per sé sufficiente a garantire una maggiore democratizzazione, le correlate nuove tecnologie possono offrire una crescita democratica, consentendo un maggior coinvolgimento dei cittadini nella determinazione della politica nazionale.

3. Potere politico tra pubblico e privato

Un secondo gruppo di interventi ha portato a riflettere su quanto le nuove tecnologie stiano affidando un ruolo sempre più significativo a soggetti privati nell'ambito dello spazio pubblico in cui è esercitato il potere politico.

Elia Cremona ha rilevato come tale impatto delle nuove tecnologie sullo spazio pubblico si inserisca, invero, nell'ambito della più recente rivisitazione della nozione di *pubblico*, secondo la quale uno stesso soggetto può essere ritenuto tale *a certi fini* e, invece, *privato ad altri fini*: i grandi poteri privati digitali svolgono una funzione privata o pubblica? Secondo Cremona, la classica dicotomia tra pubblico e privato in questo campo non regge più, perché il fenomeno in esame "mescola" costantemente autonomia privata e diritti fondamentali. Il che, per altro verso, non esclude affatto e, anzi, impone che tale fenomeno di commistione tra pubblico e privato sia sottoposto ad una regolamentazione pubblica: è necessario responsabilizzare i *digital private powers*, stimolandoli a tenere conto della loro dimensione (anche) costituzionale.

Analoghe preoccupazioni sono quelle offerte dalla riflessione di Francesco Severa, il quale muove dall'osservazione per cui il fenomeno tecnologico non solo, e non tanto, si afferma in una dimensione globale, ma crea soggetti e identità nuove sganciati dall'appartenenza statale. Si è, così, finito per creare un nuovo spazio (pubblico?) che a fatica è letto dal diritto statuale e che, soprattutto, è gestito soltanto da soggetti privati, i

quali perseguono propri interessi, anche (se non primariamente) economici, e possono finire – proprio nel perseguire tali scopi – per generare radicalizzazione o, addirittura, svolgere un ruolo autonomo nel campo della geopolitica.

Siamo insomma di fronte – come ha provocatoriamente, ma non troppo, detto Lucie Lorenzini – a un fenomeno che deve interrogarci sul se sia possibile parlare, oggi, di una “sovranità digitale”, ovvero di una sovranità che non si accompagna a un popolo e a un territorio, ma a una massa di utenti e a un ciberspazio. Eppure, ammesso che possa giuridicamente parlarsi di una “sovranità”, non deve cedere all’idea che poteri privati (ad es. il c.d. “GAFAM”: *Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft*) possano condizionare la sovranità statale, la quale invece deve trovare strade nuove per riaffermare se stessa, imponendo la propria forza anche nel ciberspazio.

La dimensione (anche) costituzionale delle funzioni svolte e dei servizi offerti da soggetti privati digitali è tratteggiata in maniera plastica dagli interventi di Vincenzo Telaro e Alessandro Fricano.

Telaro ha concentrato la propria attenzione sulla libertà di espressione sui *social network*, dando conto dei diversi orientamenti emersi in proposito: l’uno nel senso che i soggetti privati detentori della piattaforma digitale possono decidere autonomamente chi ammettere e chi estromettere dal servizio, sulla base delle norme che regolano l’adesione alla piattaforma medesima; l’altro, ch’egli ritiene preferibile, nel senso che l’autonomia privata deve pur sottostare ai limiti di natura pubblicistica. Al momento, tuttavia, il rispetto di tali limiti è integralmente rimesso al controllo *ex post* del giudice sulla decisione assunta dai soggetti privati, mentre sarebbe auspicabile un intervento normativo che disciplini l’accesso (e, soprattutto, la permanenza) dei soggetti politici all’interno delle piattaforme digitali, al fine di garantire la “parità delle armi” alle diverse espressioni partitiche, magari ispirandosi – *mutatis mutandis* – a quanto il legislatore ha previsto per l’accesso alle emittenti radiotelevisive anche private.

Riflessioni dello stesso segno, a partire dalla recente decisione di *Twitter* e *Facebook* di oscurare i profili di Donald Trump dopo l’assalto a Capitol Hill, a Washington D.C., posto in essere il 6 gennaio 2021 da taluni suoi sostenitori, sono quelle offerte da Fricano, il quale rileva che, per quanto enorme sia divenuta l’importanza dei *social network*, essi non possono essere considerati canali istituzionali, sicché non pare potersi affermare che in quella occasione sia stata inibita la comunicazione ufficiale dell’allora Presidente U.S.A., il quale è rimasto (ovviamente) titolare di tutti i canali di comunicazione ufficiali della Casa Bianca. Ciononostante, la lacunosità della regolamentazione impone di interrogarsi su quali limiti incontri il potere dei privati, quale la discrezionalità di cui essi godono.

De Gregorio, infine, ha messo in luce come, oramai, le cc.dd. “nuove tecnologie” non siano più così... nuove: esse sono ormai talmente radicate nella nostra società e nella nostra cultura (anche giuridica), che è già possibile parlare della formazione di un vero e proprio “costituzionalismo digitale”. Tuttavia, pur a fronte di sfide analoghe che i diversi ordinamenti giuridici si trovano ad affrontare, le risposte offerte dal costituzionalismo digitale europeo e dal costituzionalismo digitale americano appaiono al momento ancora di segno diverso, frutto delle diverse matrici che caratterizzano l’esperienza giuridica

europea e quella statunitense. In particolare, De Gregorio ha rilevato come l'Unione europea abbia progressivamente abbandonato l'approccio economico, provvedendo a dettare regole volte a proteggere e tutelare i diritti fondamentali, mentre negli Stati Uniti – forti del rigido paradigma della libertà di espressione – resta ancora importante la tensione tra *regulation* e *self-regulation*.

4. L'impatto delle nuove tecnologie sulla forma di governo

Gli ulteriori interventi svoltisi durante l'*Atelier* hanno portato la riflessione sul tema dell'influenza dell'evoluzione del fenomeno tecnologico sul concreto funzionamento della forma di governo.

A questo riguardo, l'emergenza sanitaria globale dell'ultimo anno e mezzo ha indotto le Assemblee elettive a sperimentare le (o, quantomeno, a interrogarsi sulla fattibilità delle) sessioni parlamentari a distanza. Federico Spagnoli ha a tal proposito dato conto delle esperienze di Brasile e Spagna, rilevando peraltro come in entrambi gli ordinamenti l'applicazione delle nuove tecnologie ai lavori parlamentari fosse avviata già prima dell'accelerazione impressa dalla pandemia: in Brasile, in cui l'uso di strumenti di lavoro informatizzati era già molto sviluppato, il Congresso nazionale ha optato per un trasferimento pressoché totale delle attività sul piano telematico; in Spagna si è fatto leva su disposizioni dei regolamenti delle due Camere vigenti da tempo – che prevedono la possibilità per ogni parlamentare, al ricorrere di talune circostanze, di partecipare ai lavori e votare a distanza – per, di fatto, consentire all'intera assemblea di svolgere le proprie funzioni telematicamente. Camille Righetti nel suo intervento ha, invece, illustrato quanto radicalmente opposte siano state le iniziative adottate dall'Assemblea nazionale in Francia: dopo una prima drastica misura di sostanziale sospensione della funzione di controllo del Parlamento e di limitazione dell'esercizio della funzione legislativa all'esame dei soli provvedimenti urgenti e indispensabili, successivamente si è fortemente compresso il ruolo dell'Assemblea (introducendo regole quali il voto di un solo deputato con delega di tutto il gruppo parlamentare o il voto senza discussione sui testi normativi adottati dal Governo a contrasto della pandemia), senza ricorrere alle nuove tecnologie. Soltanto a gennaio 2021, ha osservato Righetti, è stata depositata una proposta di modifica dei regolamenti parlamentari volta a consentire l'uso di strumenti informatici, in modo da recuperare la centralità del Parlamento, seriamente messa in discussione durante il primo anno di pandemia.

La relazione tra nuove tecnologie e concreto funzionamento della forma di governo, tuttavia, non si è certo determinata solo in ragione della pandemia, essendo in atto invero già da più di qualche anno, come hanno mostrato nei loro interventi Ylenia Citino e Giuseppe Verrigno.

Citino ha offerto più d'una suggestione sulla possibilità che “fatti digitali” – ovverosia, condotte o comportamenti, collegati alla sfera politica, che vengono in essere nello spazio digitale – possano porsi quale matrice di regole convenzionali inedite, che alterino quelle preesistenti e che possano, in ipotesi, addirittura assurgere a consuetudini

costituzionali. Esemplare, da questo punto di vista, è quanto accaduto, di recente, nel nostro Paese in occasione della formazione dei governi, allorché il fattore tecnologico ha avuto più di qualche incidenza sulla tradizionale riservatezza che caratterizza tale momento istituzionale o sul concreto svilupparsi del suo esito (talora condizionato a votazioni *online* da parte degli iscritti ai partiti della ipotetica maggioranza).

Verrigno, dal canto suo, ha portato l'attenzione sull'uso di *account social* personali da parte del capo del Governo, osservando come tale modalità di comunicazione, che si è andata affiancando a quella istituzionale, abbatte il distacco che solitamente il corpo elettorale percepisce dall'esecutivo, determinando una "fidelizzazione" dei cittadini al Presidente del Consiglio, dotando quest'ultimo di una legittimazione alternativa. Si tratta di un fenomeno, ha rilevato Verrigno, che, evidentemente legato all'autorevolezza (e alla prudenza) di chi comunica, può generare, pur se involontariamente, effetti distorsivi sugli equilibri costituzionalmente previsti dalla forma di governo, specie ove si consideri che in tutti gli ordinamenti contemporanei si è dinanzi a un indiscutibile (non so se anche irreversibile) accrescimento del ruolo del potere esecutivo (a tutto detrimento di quello del potere legislativo).

5. Una chiosa finale

La pur rapida panoramica dei lavori dell'*Atelier* che ho qui tratteggiato credo – spero – dia adeguatamente conto, per un verso, di quanto sia stata vincente l'idea di organizzare un Seminario che porti noi tutti a studiare questi temi e, per un altro, delle stimolanti riflessioni che sono state offerte dai giovani studiosi che vi hanno partecipato.

L'influenza che le nuove tecnologie, e il *web* in particolare, stanno avendo sul diritto pubblico è oramai un dato di fatto. Mi è già capitato di rilevare, tuttavia, che moltissimi degli studi e delle ricerche che finora i costituzionalisti hanno portato avanti sono stati svolti sul versante dei diritti – ovverosia sulle conseguenze che la Rete determina in relazione alla maggiore estensione o compressione di questi ultimi, quando non sulla loro prima manifestazione – e non anche sull'impatto che il *web* ha avuto sull'altro ambito tipico del costituzionalismo moderno, vale a dire quello della forma di governo. Diamo dunque per scontato un qualcosa – l'uso del *web* da parte delle istituzioni – che, pur essendo, oramai, radicato al punto da farmi ritenere che si sia formata una consuetudine in proposito, non è tuttavia costituzionalmente indifferente: di tutto ciò siamo chiamati ad occuparci, non solo per prendere atto dei fenomeni e descriverli, ma per coglierne gli aspetti problematici, criticarne gli sviluppi incompatibili con la democrazia costituzionale e apprezzarne gli esiti che, al contrario, portano i valori e le garanzie del costituzionalismo anche nello spazio digitale. Credo che gli interventi svolti durante l'*Atelier* – e a maggior ragione gli scritti che ne sono seguiti e sono qui raccolti – si siano efficacemente posti lungo questa strada.

